

II

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 567 II LEGISLATURA

" ISTITUZIONE DEL NUCLEO GUARDIE GIURATE PARTICOLARI
DELLA REGIONE PUGLIA".

Approvato dalla Giunta, nella seduta del 30/6/1978.

REGIONE PUGLIA

OGGETTO: Schema di disegno di legge "Istituzione del Nucleo Guardie Giurate Particolari della Regione Puglia".

ART. 1

E' istituito presso l'Ufficio Provveditorato Economato il Nucleo Guardie Giurate Particolari della Regione Puglia disciplinato dalle norme della presente legge.

ART. 2

Il Nucleo assicura prevalentemente il servizio di portierato, custodia e vigilanza degli uffici centrali e periferici della Regione, nonché di stabilimenti ed autoparchi regionali nei termini e con le modalità di cui al Regolamento regionale 29 dicembre 1976, n.3 con provvedimento della G.R., può essere affidato, in via saltuaria, al Nucleo l'esercizio di ogni altro compito che richiede particolari garanzie di sicurezza per persone o cose, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legislazione vigente.

ART. 3

Per gli effetti di cui all'articolo precedente, il Nucleo si articola nei seguenti servizi:

- Servizio di portierato;
- Servizio di custodia
- Servizio di vigilanza.

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore ai servizi economici, determina l'organico delle unità addette a ciascun servizio e costituente l'organico complessivo del Nucleo Guardie Giurate particolari.

ART. 4

Spetta all'Assessore preposto ai servizi economici assegnare nell'ambito dei rispettivi organici, il personale agli uffici regionali per lo svolgimento dei compiti del servizio di appartenenza, avuto riguardo al disposto dell'art.3 del Regolamento regionale 29 dicembre 1976 n.3.

Il personale del Nucleo ~~organico~~ al servizio di custodia ha diritto all'alloggio di servizio.

Chil

REGIONE PUGLIA

ART. 5

La sorveglianza ^{del} personale del Nucleo Guardie Giurate Particolari è rispettivamente esercitata, per gli uffici centrali, dal Coordinatore dell'ufficio Provveditorato Economico e, per gli uffici periferici, dal Coordinatore o Responsabile dell'Ufficio ove presta servizio il personale stesso.

Per gli uffici periferici, il personale può essere autorizzato ad assicurare contemporaneamente il servizio di portierato o custodia ed in tal caso ha diritto all'alloggio di servizio.

ART. 6

Il personale costituente il Nucleo Guardie Giurate Particolari deve avere preventivamente conseguito la nomina a Guardia Giurata Particolare secondo le disposizioni stabilite dal R.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvate con R.D. 18/6/1931, n. 733 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 16/5/1940, n. 635, ~~per~~ ^{per} le spese relative al rilascio o al rinnovo del decreto prefettizio di approvazione, nonché quelle del vestiario e di armamento sono a carico dell'Amministrazione Regionale.

ART. 7

In rapporto ai delicati compiti istituzionali, è assegnato al Nucleo Guardie Giurate Particolari il personale regionale in servizio del 3 livello funzionale, fatti salvi i diritti ~~quisiti~~ ^{riservati} del personale di livello inferiore già nominato Guardia Giurata Particolare in base alle norme del regolamento regionale n. 3 citato; al predetto ultimo personale che richieda l'inserimento nel Nucleo, con propria istanza, è corrisposto a titolo di assegno ~~ad~~ ^{ad} personam riassorbibile la differenza di trattamento economico tra ~~movimento~~ ^{movimento} il livello in godimento e quello del 3 livello con la stessa anzianità di servizio, limitatamente alla durata di appartenenza al Nucleo.

ART. 8

Il Nucleo Guardie Giurate Particolari è coordinato da un funzionario di livello non inferiore al V che presta servizio presso l'ufficio Provveditorato Economico;

lll

REGIONE PUGLIA

Il responsabile del Nucleo, al pari delle Guardie Giurate Particolari, deve indossare la divisa le cui caratteristiche sono fissate con provvedimento della Giunta Regionale. Il responsabile del Nucleo predispone i turni di servizio del personale che è tenuto ad assolverlo scrupolosamente; l'ordine di servizio deve essere convalidato dal Coordinatore dell'Ufficio Provveditorato, Economato. Per il personale degli uffici regionali periferici i turni di servizio sono fissati dal Coordinatore dell'ufficio al quale il personale stesso è assegnato.

ART. 9

L'inserimento nell'organico del Nucleo Guardie Giurate Particolari, distintamente per ciascun servizio, avviene con istanza scritta del personale regionale del 3 livello e del personale del livello inferiore che abbia già svolto le stesse mansioni con l'incarico di Guardie Giurate Particolari.

ART. 10

La domanda di cui al precedente art; deve avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel bollettino atti ufficiali della Regione.

In caso di assenza o di insufficienza di richieste rispetto all'organico la Giunta Regionale è autorizzata a provvedere mediante pubblico concorso e nelle more dell'espletamento di questo, mediante assunzione con contratto a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri:

- il 70% dell'organico con l'incarico di Guardia Giurata Particolare col trattamento economico previsto per il 3 livello funzionale, è coperto con personale in possesso della licenza di Scuola media inferiore nel rispetto delle norme della vigente legislazione sull'avviamento al lavoro;
- Il restante 30% dell'organico viene coperto con personale di età non superiore agli anni 50 e già appartenente ai corpi dei carabinieri, guardie di finanza e pubblica sicurezza, in ragione del 10% per ~~ciascuna~~ ciascuna delle associazioni provinciali di appartenenza nel territorio regionale;
- l'incarico di responsabile del Nucleo è affidato con contratto a tempo determinato ad ex ufficiale o sottufficiale di uno dei predetti corpi, con non meno di 15 anni di anzianità di servizio, previo superamento di una prova scritta ed esame colloquio miranti entrambe ad accertare il grado di cultura generale del candidato.

ART. 11

Alil

REGIONE PUGLIA

ART. 11

La spesa eventuale per l'assunzione del personale con contratto a tempo è finanziato con l'apposito stanziamento relativo alle retribuzioni del personale previsto nei rispettivi bilanci.

ART. 12

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto abbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 12.7.78

Chic